

Cari Colleghi,

Sul **BURC della Regione Campania nr.91 del 27 aprile 2020**, è stata pubblicata la **Legge Regionale Campania nr.7 del 21.4.2020**.

All'art 147 di detta legge, disciplina la vendita su area pubblica in assenza del titolo abilitativo e vediamo insieme cosa dice:


Art. 147 (Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.
3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune e in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui all'articolo 53 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi in uso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) se la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale non sono esibite, pur essendo stati adempiuti gli altri obblighi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
4. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600,00 a euro 3.000,00. In tal caso il comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'attività è sospesa per due mesi.
5. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

- 6.** La mancanza del tesserino di cui all'articolo 69 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento nonché in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
- 7.** In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle disposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
- 8.** Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche decade:
- a)** nel caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b)** nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c)** nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Si allega modulistica.

Cav. RICCA Mario
Brigadiere dei Carabinieri in quiescenza





Nr. _____ / _____ verbale

VERBALE DÌ ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DÌ ILLECITO AMMINISTRATIVO

trasgressore	Cognome e nome _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____) in _____ Identificata a mezzo: _____
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obbligato in solido	Cognome e nome _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____) in _____ Identificata a mezzo: _____
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

violazione	ESTREMI DELLA NORMA VIOLATA: Art. 147/2 Legge Regionale Campania nr. 7 del 21/04/2020 – BURC Regione Campania n. 91 del 27 Aprile 2020. NATURA DELLA VIOLAZIONE: Esercitava su area pubblica, la vendita di prodotti _____ in assenza del titolo abilitativo.
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

verbalizzanti	I sottoscritti Uff. e/o Agenti di P.G. _____ il giorno ____/____/____, alle ore _____, in _____ (____) presso Comando _____, con il presente verbale riferiscono quanto segue:
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fatto data e località	L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ In _____ (____) _____, presso _____ ai sensi di legge i verbalizzanti hanno accertato che la persona sopra generalizzata, ha violato : Art. 147/2 Legge Regionale Campania nr. 7 del 21/04/2020 – BURC Regione Campania n. 91 del 27 Aprile 2020. <u>Esercitava la vendita su area pubblica dei seguenti prodotti:</u> <u>in assenza del titolo abilitativo.</u> <u>Nelle seguenti forme:</u> <input type="checkbox"/> in forma itinerante; <input type="checkbox"/> altro: _____ <u>La merce e le attrezzature con verbale a parte viene posta sotto sequestro ai fini della confisca.</u> <input type="checkbox"/> si è proceduto contestualmente <input type="checkbox"/> non si è potuto procedere a contestazione immediata poiché: _____
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiaraz.	il trasgressore spontaneamente dichiara: _____ _____ _____
-------------------	---------------------------------------------------------------------

AVVERTENZE

Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 16 e 18 della L. n. 689/1981 (vedi retro)

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 16 L. n. 689/1981)

Sanzione da € **2.500** a € **15.000**. Ai sensi dell'art. 16, legge 24.11.1981, n. 689, per l'oblazione dell'illecito accertato, è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica, della della sanzione amministrativa prevista, di **Euro 5.000** da effettuarsi secondo le modalità indicate sul retro.

FATTO RILETTO E CONFERMATO

IL TRASGRESSORE	L'OBBLIGATO IN SOLIDO	GLI ACCERTATORI

ESTRATTO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

<p>art. 16 (Pagamento in misura ridotta) 1-E' ammesso Il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione OMISSIS scritt</p> <p>art. 17 (Obbligo del rapporto) Qualora non sia stato effettuato Il pagamento In misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto. OMISSIS</p> <p>art. 18 (Ordinanza ingiunzione) Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell' art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.</p>	<p>L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, allo autore della violazione ad alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto Il rapporto. OMISSIS</p> <p>art. 22 (Opposizione all'ordinanza ingiunzione) Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 16 L. n. 689/1981)

Per proventi destinati ad Enti locali (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana)

- In Contanti presso la Tesoreria del comune di _____
- Mediante versamento a mezzo di vaglia postale indirizzata al Comune di _____ sul c/c postale nr. _____ con l'indicazione della casuale di versamento specificando gli estremi del presente verbale (numero, data ed organo accertatore).-
- Bonifico Iban _____ intestato al comune di _____

N.B. Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa per posta con raccomandata A/R o portata in visione a mano, presso gli uffici del Comando di cui in intestazione oppure tramite PEC: _____

RICORSO AMMINISTRATIVO

AUTORITA' COMPETENTE (art. 18 L. n. 689/1981)

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire all'autorità competente sotto indicata scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Sindaco di _____

SANZIONI ACCESSORIE

sequestro ai fini della confisca della merce e attrezzature

IL TRASGRESSORE	L'OBBLIGATO IN SOLIDO	GLI ACCERTATORI



VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONSEGUENTE CONFISCA DELLA MERCE E ATTREZZATURE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in _____ alle ore _____

I sottoscritti: _____
 Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere che in data e luogo di cui sopra hanno proceduto al sequestro e conseguente confisca della seguente merce:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

A carico di: _____

Identificato mediante: _____

Quanto sopra viene posto sotto sequestro e conseguente confisca ai sensi e nei modi previsti dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n° 689 e dell'art. 3 del DPR 29.07.1982 n° 571 per aver violato Art. 147/2 Legge Regionale Campania nr. 7 del 21/04/2020 – BURC Regione Campania n. 91 del 27 Aprile 2020.

Avverso il presente atto ai sensi dell'art.19 del DPR n° 571/1982, si può proporre opposizione al Comune di _____ con atto esente da bollo.

Per quanto sopra è stato redatto il presente atto in due copie da trasmettere, una per l'interessato ed una da conservare agli atti del Comando in intestazione.

La merce sequestrata e sopra descritta, trattandosi di prodotti alimentari facilmente deperibili:

viene consegnata, per il consumo, a:

 Nella persona di: _____

(di solito si tratta di mense per i poveri ubicate all'interno di conventi di suore o cottolenghi).

Oppure:

distrutta e smaltita a norma di legge con regolare verbale;

Momentaneamente presso questi Uffici per poi recapitare il tutto presso il Comune di _____

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

IL TRASGRESSORE	L'OBBLIGATO IN SOLIDO	GLI ACCERTATORI
